Responsabilità erariale per incarichi extra moenia dei professori a tempo pieno: la sezione lombarda della corte dei conti torna sulle consulenze professionali svolte nell'ambito di professioni non regolamentate.
Il Collegio giudicante ha ritenuto che, dopo l'introduzione dell'art. 6, comma 10, Legge 31 dicembre 2010 n. 240, le prestazioni di consulenza in favore di terzI possano essere rese solo a condizione che le attività risultino saltuarie ed occasionali e non compromettano in alcun modo l'attività istituzionale del professore universitario. Nel caso di specie, alle stesse è seguito un impegno
significativo e nettamente preponderante, dal lato finanziario, rispetto all'attività di docente universitario a tempo pieno (dal 2012 al 2016). Il docente aveva infatti espletato incarichi professionali in numero mediamente superiore ai dieci per anno e ottenuto una remunerazione in misura superiore a 4 volte rispetto a quella derivante dall'impiego pubblico. Il termine quinquennale di prescrizione, in presenza di un obbligo di comunicazione all'amministrazione degli incarichi
conferiti, decorre dalla data della scoperta dell'illecito, ossia, nel caso di specie, dalla conoscenza, da parte dell'Amministrazione danneggiata, della Relazione della Guardia di Finanza.
Secondo la Sezione per la Lombardia, in assenza di qualsivoglia istanza o comunicazione, infatti, tale comportamento omissivo, posto in essere in violazione di un preciso obbligo giuridico, integra quello di "occultamento doloso" rilevante ai sensi dell'art. 1 comma 2 L. 20/1994. (F: Oss. Univ. aprile 2022)